

**DELIBERA N. 72 /11/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELERENT S.R.L. ESERCENTE**  
**L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELERENT PER LA VIOLAZIONE DELLE**  
**DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3 DELIBERA N.**  
**538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 154/10/DICAM/PROC. 2228/ZD – datato 28 ottobre 2010 e notificato in data 1 dicembre 2010 alla società TeleRent S.r.l. con sede in Palermo alla via Rallo 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TeleRent che ha contestato la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto sulla predetta emittente televisiva, il giorno 8 settembre 2010, dalle ore 14.27.49 alle ore 15.27.50 e dalle ore 19.59.52 alle ore 20.27.51, sono stati diffusi programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto che riportano in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 892 (892252 – 892222 - 892500) che i conduttori del programma invitavano a chiamare, mentre, tra l'altro, comparivano sullo schermo una scritta letta da una voce femminile fuori campo che menzionava il decreto ministeriale 145 del 2006 e le delibere 26/08/CIR e 15/04/CIR, nonché *"tutti i servizi sono esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica....le analisi statistiche sono preparate con la massima cura dai nostri esperti su base matematico-probabilistica. Si consiglia di mantenere il distacco critico e non si garantisce alcuna vincita"*, le scritte *"solo noi solo 2 euro da tutta la rete fissa"*, *"tutto su queste due ruote in una sola chiamata"* e *"blocco chiamate attivabile"* con l'indicazione del costo del servizio minutarario offerto da rete fissa dagli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind e 3;

RILEVATO che la società sopra menzionata, con la memoria difensiva (prot. n. 000073992) in data 27 dicembre 2010, nonché in sede di audizione in data 2 febbraio 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha sostenuto che i programmi televisivi contestati sono stati erroneamente qualificati dall'Autorità come televendite, mentre trattasi di messaggi pubblicitari, e in particolare di telepromozioni, in quanto;

a) non contengono un'offerta qualificabile come *"offerta al pubblico"* ai sensi dell'art. 1336 c.c.; non può attribuirsi alcun valore ai fini della qualificazione dei messaggi come televendite al fatto che sono riportati in sovrapposizione gli elementi essenziali del servizio;

- b) non potrebbe trattarsi di televendite in quanto i messaggi promozionali trasmessi non hanno la durata minima di quindici minuti richiesta dall'art. 5-bis, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, bensì una durata ben inferiore quantificabile in circa due minuti;
- c) i servizi pubblicizzati non possono qualificarsi come pronostici, in quanto non trattasi di dati risultanti da attività di tipo predittivo o da interpretazioni di tipo personalistico, bensì di previsioni elaborate in via esclusiva su base di inferenza statistica;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non può essere accolto, in quanto;

- a) gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrapposizione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti contengono già tutti gli elementi per individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta. Né vale a mutarne la natura la circostanza per cui la tariffazione specifica non venga avviata al momento stesso del collegamento telefonico, in quanto discende dagli obblighi posti dalla normativa in materia di servizi a sovrapprezzo il fatto che il servizio possa partire solo dopo che l'utente sia stato correttamente informato in merito alla tariffazione specifica del servizio stesso;
- b) la durata minima delle televendite non può essere considerata un criterio idoneo ad inquadrare i messaggi in questione in una fattispecie giuridica, essendo essa volta a regolamentarla e non a qualificarla come tale; peraltro, la norma di cui all'art. 5-bis, comma 5, della delibera n. 538/01/CONS non è applicabile al caso in esame, in quanto disciplina il comportamento delle emittenti e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale e non delle emittenti che operano in ambito locale;
- c) pubblicizzare pronostici realizzati su previsioni elaborate sulla base di criteri di tipo personalistico e predittivo rileva solo ai fini dell'applicazione del comma 2 del citato articolo 5 ter; nel caso di specie, è stata contestata all'emittente televisiva locale TeleRent la trasmissione di programmi di televendita di pronostici concernenti il gioco del lotto, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 ter, in quanto diffusi in fascia oraria non consentita e con l'inserimento in sovrapposizione sullo schermo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica; tra l'altro, pur ammettendo l'avvenuta trasmissione di televendite di pronostici concernenti il gioco del lotto realizzati in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia la prospettazione del conseguimento di risultati positivi mediante il ricorso al criterio probabilistico, tuttavia i programmi televisivi contestati rientrano sempre nella previsione di cui al citato comma 1, in quanto l'espressione "*servizi relativi a pronostici*" non può essere intesa come riferita esclusivamente ai pronostici realizzati su previsioni elaborate sulla base di criteri di tipo personalistico e predittivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto "*è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, il giorno 8 settembre 2010, in fascia oraria non consentita, televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo a tariffazione in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrecentotrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrecentotrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 - trasmissione di televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita che mostrano in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo - poste a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilaseicentasei/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1033,00 (euro milletrecentotrentatre/00) corrispondente al minimo edittale moltiplicata per numero due (n. 2) episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

**ORDINA**

alla società TeleRent S.r.l. con sede in Palermo alla via Rallo 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale TeleRent di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 72/11/CSP*" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 72/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 marzo 2011

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola